COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO
Provincia di Firenze

ORDINANZA n. 8
del 4/04/2012

OGGETTO: POLIZIA IDRAULICA - FASCE DI RISPETTO.

IL SINDACO

Visto l'art.96 lett.f) del R.D. 523/1907, che prevede vincoli di inedificabilità assoluta rispetto alle acque pubbliche, alvei, sponde e protezioni;

Dato atto che il Comune esercita l'attività di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale;

Preso atto che nella fascia di rispetto le distanze minime sono di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Considerato che nelle fasce di rispetto previste dalla legge, le distanze vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno all'argine, o in assenza di argine in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;

Ritenuto necessario disciplinare l'attività dei proprietari frontisti all'interno delle fasce di rispetto al fine di tutelare le acque pubbliche;

Visto l'art.50 del TUEL;

Considerato che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. Sono vietati i seguenti lavori ed atti lungo i corsi d'acqua, loro alvei sponde e difese:
   - L'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
   - Le variazioni o alterazioni alle opere di difesa di regimazione idraulica e relativi manufatti;
   - Qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
   - Le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e colatori;
   - Il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi e ogni opera anche in legno che sostenga le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
   - La formazione di pescaie, chiuse, petraie e altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso normale delle acque;
   - Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte scolanti di pertinenza degli insediamenti salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
   - L'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale a interventi di sistemazione idraulica.

2. Nelle fasce di rispetto idraulico è vietato quanto segue:

- la costruzione di edifici, anche totalmente interrati, di manufatti precari e ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque e agli attraversamenti dei corsi d'acqua.
- Gli scavi e i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- Il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- L'interclusione della fascia di rispetto;
- Le piantagioni di alberi,e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio della sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria, di rinaturalizzazione o mantenimento della vegetazione di ripa e/o sistemazioni ambientali;
- Le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- Il pascolo e la permanenza del bestiame.

3. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori di fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
- tenere efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua.

4. Non potrà essere richiesto a nessun titolo all'amministrazione comunale il risarcimento dei danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

5. Per la violazione alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure di cui al capo primo della L. 689/81. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite;

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica, Polizia Idraulica, la struttura tecnica del Comune, per le rispettive competenze, sono incaricati di far rispettare le normative sopra citate.

La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e ne verrà data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale;

Dalla Residenza Municipale lì, 4.04.2012

IL SINDACO
(Fabrizio Giovannoni)